

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 17/C (2000/2001 )

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma l'1 febbraio 2001,  
ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Sigg.ri:

Volpari Dr. Giuseppe - Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Martellino Dr. Cesare, Porpora Prof. Domenico, Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario f.f.: Aviotti dr.ssa Maria Luisa.

**1 - APPELLO DELL'U.S.S. ARPINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL AVERSA/S. ARPINO DEL 20.11.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 41 del 7.12.2000)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'U.S.S. Arpino di Sant'Arpino (CE), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dall'art. 27, n. 5, C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con rinvio degli atti alla suddetta Commissione per l'esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.

**2 - APPELLO DELLA POL. AECLANUM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AECLANUM/SAN GENNARO DEL 21.10.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2000).

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Aeclanum di Cervinara (AV) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

**3 - APPELLO DELLA S.S.C. SAN GENNARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GENNARO/REAL ROCCA 96 DEL 5.11.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2000)

**4 - APPELLO DELLA S.S.C. SAN GENNARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CESINALI CALCIO/SAN GENNARO DELL'11.11.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2000)

La C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dalla S.S.C. San Gennaro di San Gennaro Vesuviano (NA), così decide:

- annulla le impugnate delibere, ripristinando i risultati acquisiti in campo nelle suindicate gare:  
5.11.2000 San Gennaro/Real Rocca 1 - 0;  
11.11.2000 Cesinali Calcio/San Gennaro 0 - 0;
- ordina restituirsi le tasse versate.

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Volpari Dr. Giuseppe - Presidente; Carabba Prof. Manin, Marchitello Dr. Claudio, Porpora Prof. Domenico, Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario f.f.: Aviotti dr.ssa Maria Luisa.

**5 - APPELLO DELL'U.S. CASALVELINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GELBISON/CASALVELINO DEL 6.11.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania.- Com. Uff. n. 44 del 21.12.2000)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'U.S. Casalvelino di Casalvelino (SA), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dall'art. 27, n. 5, C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con rinvio degli atti alla suddetta Commissione per l'esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.

**6 - APPELLO DELLA S.S. SILLA SUSTINENTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SILLA SUSTINENTE/CASTELMINCIO DEL 19.11.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n.23 del 21.12.2000)

La C A F dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27, n. 2 lett. a), C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Silla Sustinente di Sustinente (MN) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**7 - APPELLO DELLA S.P. MAREMMANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAREMMANA/GUIDONIA DEL 10.12.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 47 dell' 11.1.2001)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla S.P. Maremmana di Montalto di Castro (VT), annulla l'impugnata delibera, infliggendo all'A.S. Guidonia la punizione sportiva di perdita per 2 - 0 della suindicata gara.. Ordina restituirsi la relativa tassa.

**8 - APPELLO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA CON OBBLIGO DI DISPUTA A PORTE CHIUSE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 113 del 19.12.2001)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dal F.C. Casertana di Caserta, riduce a n. 2 giornate la sanzione della squalifica del campo di giuoco con obbligo di disputa a porte chiuse. Dispone restituirsi la relativa tassa.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 2 febbraio 2001**

II. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
dott. Giovanni Petrucci